

**Polizza Colpa Grave - Personale Sanitario non medico  
Infermieri – Tecnico Sanitario – Operatore Sanitario iscritto FIALS  
SARA Assicurazioni n. 3500246647**

<b><u>CONTRAENTE:</u></b>	FIALS – Formazione-Associazione Tecnico Scientifica Intercategoriale Largo Angioli, 12 72100 Brindisi – C.F. 91063340748
<b><u>MASSIMALI:</u></b>	€ 1.000.000,00 per sinistro/Anno € 3.000.000,00 in caso di corresponsabilità
<b><u>FRANCHIGIA:</u></b>	Nessuna
<b><u>DECORRENZA:</u></b>	ore 24:00 dell'08.06.2021
<b><u>DURATA:</u></b>	annuale, con tacito rinnovo
<b><u>RETROATTIVITÀ:</u></b>	10 anni rispetto alla decorrenza
<b><u>POSTUMA:</u></b>	Se durante il Periodo di Assicurazione l'Assicurato dovesse cessare l'attività lavorativa (anche a seguito di morte o di incapacità d'intendere e di volere) – esclusi i casi di sospensione o radiazione dall'Albo - l'assicurazione si intende operante per dieci anni dalla data di cessazione dell'attività stessa a favore dell'Assicurato o degli eredi o successori o tutori dell'Assicurato. Il Massimale per sinistro/corresponsabilità si intende unico per i dieci anni dalla data di cessazione dell'attività.
<b><u>OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE</u></b>	<p>La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati – fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.000.0000 (capitale, interessi e spese) con il massimo del triplo in caso di corresponsabilità tra assicurati – per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- azioni di rivalsa della Struttura Sanitaria Privata o surrogazione dell'impresa di assicurazione della Struttura Sanitaria Privata</li></ul> <p>La garanzia è operante per i soli Danni per i quali l'Assicurato sia stato dichiarato responsabile per colpa grave con Sentenza della Corte dei Conti o del Tribunale Ordinario passata in Giudicato o sia intervenuta transazione autorizzata per iscritto dalla Società.</p> <p>L'assicurazione è prestata per le attività indicate nel Modulo di proposta di assicurazione L'assicurazione comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- attività precedentemente svolte dagli Assicurati presso altre Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale o altre Strutture Private</li><li>- attività professionale intramuraria</li><li>- attività libero professionale solo se esercitata per conto della Azienda Sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale o della Struttura Privata su incarico delle stesse</li><li>- la responsabilità civile degli Assicurati anche per colpa lieve per danni derivanti da interventi di primo soccorso e di attività di volontariato con limite di indennizzo di Euro 50.000</li></ul>

## ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende:

- fatti dolosi;
- attività abusive o non consentite o non riconosciute dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- danni o perdite patrimoniali posti in essere dopo che l'Assicurato abbia cessato l'attività professionale con conseguente cancellazione dall'Albo professionale;
- attività che l'Assicurato dovesse esercitare privatamente e che non sia riconducibile ad un rapporto di lavoro diretto con il Servizio Sanitario Nazionale o con Strutture Sanitarie Private;
- danni o perdite patrimoniali successivi a sospensione o radiazione dall'Albo dell'Assicurato;
- danni o perdite patrimoniali derivanti dall'impiego per scopi non terapeutici di farmaci somministrati o prescritti dall'Assicurato;
- pretese per mancata rispondenza degli interventi di chirurgia all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
- danni o perdite patrimoniali derivanti da violazione dell'obbligo del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione;
- sanzioni di qualunque tipo o danni di natura punitiva;
- danni a cose, fatto salvo per i veterinari intendendosi di coperti i danni agli animali;
- danni o perdite patrimoniali derivanti da furto;
- danni o perdite patrimoniali da incendio, esplosione e scoppio;
- danni o perdite patrimoniali da proprietà, possesso e circolazione di veicoli a motore o di natanti a motore, UAV e aeromobili;
- danni ambientali;
- danni originati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o a seguito di radiazioni provocate dall'accumulazione artificiale di particelle atomiche, salvo l'utilizzo di apparecchiature debitamente autorizzate e funzionali all'attività professionale svolta;
- danni da amianto o muffe tossiche;
- danni o perdite patrimoniali derivanti da attività di direzione sanitaria o di responsabile di struttura o reparto;
- danni o perdite patrimoniali derivanti da discriminazione, persecuzione, mobbing, bossing, molestie, violenze o abusi sessuali e simili;
- danni o perdite patrimoniali avanzati da persone o entità legali o governative verso le quali sono operative sanzioni economiche o misure restrittive imposte da enti governativi o organismi internazionali;
- danni o perdite patrimoniali derivanti da atti terroristici o guerra.